Delibera di Consiglio di Amministrazione

P.V. 54 del 18 settembre 2019

Prot. n. 4144 del 19 settembre 2019

Oggetto: Rideterminazione importi di progettazione -in capo al Gestore Unico Alfa- da quadro economico a seguito dello stralcio della collettazione della Frazione di Ca' del Monte in Comune di Porto Ceresio, relativamente agli interventi del "Patto per la Lombardia. Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale" finalizzati alla depurazione dei laghi prealpini: Interventi per il miglioramento della qualità delle acque del Lago Ceresio (ambito derivante dagli agglomerati AG01202401 - AG01205801 - AG01208601).

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 18 (diciotto) del mese di settembre, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:
Riccardo del Torchio Vice Presidente
Claudio Ceriani Componenti
Davide Arancio

Assente giustificato:
Emanuele Poretti dimissionario
Paolo Sartorio

Richiamati:
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni.
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 ("Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani;

finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione");

- il decreto legge 138/2011 convertito nella legge 148/2011 e recentemente modificato dalla legge 190/2014;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, commi da 20 a 27;
- la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, ed in particolare i commi 609 e ss. dell'art. 1 in tema di aggregazione e rafforzamento della gestione del servizio idrico integrato e rafforzamento del ruolo degli enti di governo d'ambito;
- Rilevato che la Provincia di Varese, ai sensi dell'art. 114 del TUEL e dell'art. 48 della L.R. 26/2003 ha costituito l'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese" per l'esercizio delle funzioni di organizzazione, programmazione, regolazione e controllo della gestione del servizio idrico integrato;
- Visto il D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.
- Il Regolamento di organizzazione dell'Azienda;

Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.
Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.
Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".
- All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.

Richiamati in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1,4,5,6,8), 3 (commi1,2), 4 (commi 1,3), 5 (commi 1,2,3,4,5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 49.999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di

concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto.

Dato atto che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.

Richiamati inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:
L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:
«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.
(...)
4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.
(...)
8) "Trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.
9) "Trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.
(...)».
L'articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000 e
– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.
Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate "aree sensibili" ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.
Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.
2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell'allegato I, sezione A.
(...)».
5 L'articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:
– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;
– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;
(...)

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all'allegato I, sezione B. (...) (...)».
6 L'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:
«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall'allegato I, sezione B. (...)
4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.
5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».
Ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».
L'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta».

Richiamata la seguente normativa:
- D.Lgs. 152/2006 e smi;
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i.
- D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:
- P.V.13 del 26/09/2011 avente per oggetto: "applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine."
- P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: "illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto".
- P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: "procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni."
- P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034.
- P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto "Infrazioni europee aggiornate".

Preso atto dello studio preliminare presentato da Alfa al "tavolo cabina di regia tecnica regionale" del 13/12/2016 per gli interventi per il lago Ceresio;

Visto il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003, il quale all'art. 4 indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali;

Visto che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

Considerato che Regione Lombardia, con nota del 19 aprile prot T1.2017.0023707, ha richiesto l'invio formale della documentazione concernente la richiesta dei Contributi per gli interventi che rientrano nel "Patto per la Lombardia" :

- interventi di realizzazione rete fognaria, collettamento e depurazione acque reflue negli agglomerati oggetto di procedura di infrazione comunitaria 2014/2059;
- interventi di depurazione dei laghi prealpini,

Rilevato che con nota prot. 1914 del 20 aprile 2017 l'ufficio d'Ambito ha inviato a Regione Lombardia la scheda compilata con i dettagli dell'intervento da realizzarsi;

Valutato che per il summenzionato intervento è stata prevista nella scheda di intervento inviata a Regione Lombardia la somma complessiva di Euro 2.000.000,00=(Iva esclusa), a dedurre il ribasso d'asta, con la seguente vincolante ripartizione del finanziamento:

- finanziamento Regione Lombardia/Ministero dello Sviluppo Economico/Ambiente per la somma di € 1.092.423,10=;
- cofinanziamento per la somma di Euro € 907.576,90= a carico della tariffa SII, con l'utilizzo dell'accantonamento del theta sia da parte dei Comuni cointeressati, sia da parte dei Comuni firmatari, sia da parte di Alfa srl;

Visto che è previsto per i Comuni sottoscrittori il vincolo di destinazione del Theta 2016 e 2017 per il finanziamento delle summenzionate opere;

Considerato che:

- con Decreto n. 2880 del 01/03/2018 “Patto per la Lombardia - Area Tematica Ambiente. Programma degli interventi finalizzati alla depurazione dei laghi Prealpini - Approvazione della convenzione e delle linee guida per l’attuazione degli interventi”, è stata approvata la documentazione di cui al medesimo decreto;
- in ottemperanza a quanto previsto all’art. 4 della “Convenzione per la delega della funzione di Organismo Intermedio per l’attuazione degli interventi di depurazione dei laghi prealpini previsti nel Patto Lombardia”, è stata trasmessa da Regione Lombardia, quale strumento di supporto per l’espletamento delle funzioni delegate, la documentazione approvata con Decreto n. 2880 del 01/03/2018;
- in data 19/03/2018 è stata inviata da Regione Lombardia la Convenzione per la delega di funzione dell’organismo intermedio, digitalmente sottoscritta da Regione Lombardia e Ufficio d’Ambito;
- come richiesto da Regione Lombardia, al fine di assicurare una contabilità separata o una apposita codifica per garantire la tracciabilità delle risorse FSC 2014-2020 che verranno erogate, l’Ufficio d’Ambito ha disposto un conto corrente dedicato unicamente ai contributi da erogarsi con i fondi FSC 2014-2020;

Considerato inoltre che:

- è stata incaricata la società di progettazione per gli Interventi per il Miglioramento della qualità delle acque del Lago Ceresio;
- la progettazione a livello Definitivo è stata sottoposta a Conferenza dei Servizi il 22 luglio u.s., conferenza tenutasi presso il Comune di Lavena Ponte Tresa;
- Alfa ha ritenuto di dare corso alla progettazione esecutiva sulla base degli assensi verbali ricevuti;
- la progettazione esecutiva, così come rendicontato sul portale Siage di Regione Lombardia,

terminerà a fine ottobre 2019;
- Alfa segnala che verrà in seguito esperita la gara per l'affidamento lavori, in modo da arrivare entro la fine del 2019 alla stipula del contratto per l'esecuzione dei lavori;

Visto che con nota prot. 18104 del 30/07/2019, Alfa S.r.l. ha comunicato la modifica delle voci di importo delle fasi di progettazione all'interno del quadro economico dell'intervento, e in particolare:

- avendo stralciato la collettazione della Frazione di Ca' del Monte in comune di Porto Ceresio (che verrà dotata di sistemi Imhoff) ed avendo conseguentemente implementato ulteriori lavori nell'ambito dei medesimi interventi (es. migliorie alle stazioni di sollevamento), è risultato necessario rideterminare la parcella relativa alla progettazione;
- la nota di Alfa riporta che parte dei lavori per la categoria IDRAULICA - D04 è stata estrapolata ed assegnata alla categoria IMPIANTI - IA03, come normato dal D.M. 17/06/2016 ("Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"), per un totale di € 378.619,00=. La modifica qui sopra segnalata ha portato alla ridefinizione delle cifre contenute nella parcella professionale;
- è risultato necessario modificare i parziali della parcella di progettazione (comprensiva delle fasi definitiva ed esecutiva), per cui la tabella allegata alla nota 18104 di Alfa S.r.l. riporta la differenza fra gli importi, già al netto dello sconto di gara, pari rispettivamente a € 4.488,13= e € 8.579,56=. Ciò in ottemperanza al D.M. sopracitato ed al D. Lgs. 50/2016;
- Alfa sottolinea che la somma delle due cifre è comunque compresa all'interno del ribasso d'asta successivo alla gara, per la quale è stata presentata segnalazione e richiesta di utilizzo al CdA dell'Ufficio d'Ambito.

Visti il seguente pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di prendere atto, come dettagliato in premessa e qui totalmente ripreso della necessaria rideterminazione della parcella di progettazione per l'espletamento della gara, allegando a parte integrante e sostanziale - Allegato A - la comunicazione del gestore unico Alfa S.r.l., relativamente agli interventi inerenti il "Patto per la Lombardia. Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale" finalizzati alla depurazione dei laghi prealpini: Interventi per il miglioramento della qualità delle acque del Lago Ceresio;

2. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

3. Di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dr. Riccardo Del Torchio

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi in data 8 ottobre 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 8 ottobre al giorno 22 ottobre 2019 senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Daniela Giraldo

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18 settembre 2019
[ ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 18 settembre 2019

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli